

TRIBUNALE DI MILANO

Nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi n. ____ RG

promosso da

LEONILDE, con l'avv. _____

contro

AMPELIO, con la dott.ssa Giulia Cerionesi

Udienza: _____

Presidente: dr. _____

MEMORIA DI COSTITUZIONE

con richiesta di addebito della separazione

Si costituisce con il presente atto il Signor Ampelio (c.f. _____) nato a _____ il _____ e residente in Milano, Via _____, n. __, assistito e difeso giusto mandato a margine del presente atto dalla dott.ssa Giulia Cerionesi (c.f. CRNGLI82S69B563R) presso il cui studio in Milano, Via _____, n. __, elegge domicilio, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni ex artt. 133 e 170 c.p.c. al fax 02....., ed

Espone:

Con ricorso notificato il _____ la sig.ra Leonilde si rivolgeva all'intestato Tribunale per chiedere la separazione giudiziale dei coniugi con richiesta di addebito nei confronti del marito, in quanto responsabile, a suo dire, della fine del loro matrimonio.

La ricorrente chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, nonché il versamento, a carico del Signor Ampelio, di un assegno di mantenimento in suo favore.

Sulla crisi dell'unione coniugale e la richiesta di addebito.

La ricorrente ascrive interamente la compromissione dell'*affectio*

Mandato:
nomino mio difensore nella presente procedura in ogni suo grado e fase, anche di precetto, esecutiva o di opposizione, la dott.ssa Giulia Cerionesi conferendole ogni facoltà, incluse quelle di rappresentarmi, proporre domande riconvenzionali, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, eleggere domicili, chiamare terzi in causa, farsi sostituire e nominare altri procuratori cui conferire occorrendo le stesse facoltà, dichiarando, inoltre, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 stesso decreto, eleggendo domicilio nel loro studio in Milano, Via _____, n. ____.

F.to Sig. Ampelio

La firma del Sig. Ampelio è autografa.
Dott.ssa Giulia Cerionesi

coniugalis e il sorgere di una crisi familiare irreversibile al marito e al comportamento da quest'ultimo tenuto. La ~~sig.ra~~ Leonilde sostiene, infatti, che il ~~sig.~~ Ampelio, accusandola falsamente di infedeltà, abbia iniziato ad intrattenere nei suoi confronti atteggiamenti poco rispettosi della sua dignità, aggredendola verbalmente o denigrandola, addirittura alla presenza dei figli.

Ebbene, nulla è più lontano dal vero!

La crisi coniugale è stata determinata esclusivamente dalla volontà della ~~sig.ra~~ Leonilde, la quale ha violato gli obblighi derivanti dal matrimonio.

Innanzitutto, l'infedeltà della ricorrente non rappresenta unicamente un sospetto del marito: il sig. Ampelio è in possesso di fondati elementi sulla base dei quali sostenere che la moglie intrattenga realmente una relazione extraconiugale.

Da tempo ormai la sig.ra Leonilde ha profondamente mutato le proprie abitudini di vita: sempre più spesso rincasa tardi la sera, dimostra di non dedicarsi più con la stessa dedizione ai figli, intrattiene lunghe telefonate chiusa a chiave in camera, negando di rivelare l'identità del suo interlocutore, ove richiesto.

La sig.ra Leonilde descrive il marito come oltremodo sospettoso nei suoi riguardi e asserisce, inoltre, che il sig. Ampelio le avrebbe imposto di limitare le proprie uscite, finanche costringendola ad abbandonare il club di bridge, di cui era socia.

Anche tali circostanze non corrispondono a verità.

Il sig. Ampelio non ha mai osteggiato l'hobby della moglie, anzi è stato sin da subito lui stesso ad incoraggiarla a continuare a dedicarsi a tale

attività ricreativa, stante i buoni risultati ottenuti dalla stessa a seguito della partecipazione ad alcuni tornei.

Tuttavia, l'affiatamento con quello che inizialmente era solo il partner di gioco è presto parso sfociare in ben altro tipo di rapporto. Su tale circostanza potranno riferire numerosi testimoni e gli stessi figli della sig.ra Leonilde e del sig. Ampelio, i quali confermeranno come in breve la ricorrente abbia iniziato a comportarsi agli occhi dei terzi come se effettivamente stesse intrattenendo una relazione extraconiugale. Sempre più spesso, infatti, la ricorrente è stata vista in compagnia di Caid in ambiti che esulano dal club di bridge. Il sig. Ampelio ha, inoltre, appreso di recente che la moglie di Caid ha chiesto la separazione dal marito, a causa della relazione da lui intrattenuta proprio con la sig.ra Leonilde.

Le motivazioni addotte dalla ricorrente, a giustificazione della richiesta di addebito a carico del marito, appaiono strumentalmente usate per celare le vere motivazioni che l'hanno indotta a chiedere la separazione: la presenza di un altro uomo nella sua vita e l'intenzione di dedicarsi ad una nuova relazione sentimentale, libera dai precedenti vincoli familiari.

Il sig. Ampelio si è sempre dedicato con devozione alla moglie e alla cura dei figli, mai avrebbe incrinato di sua volontà la serenità della propria vita familiare. L'unica, vera motivazione determinante la crisi coniugale è, dunque, la relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente.

Pertanto, stante la violazione degli obblighi di lealtà e di fedeltà derivanti dal matrimonio da parte della sig.ra Leonilde, è a quest'ultima che dovrà essere addebitata la separazione¹.

¹ Cass., sez. I, 12-12-2008, n. 29249: "Costituisce motivo di addebito della

Sull'assegnazione della casa coniugale.

Dal momento che il *godimento della casa coniugale è finalizzato* in primo luogo *alla tutela della prole in genere*², la sua assegnazione dovrà avvenire innanzitutto con riguardo all'interesse dei figli.

Il sig. Ampelio e la sig.ra Leonilde hanno due figli, entrambi maggiorenni. Mentre la figlia è sposata e vive in un'abitazione di proprietà sua e del marito, il figlio, non ancora economicamente indipendente, abita con i genitori nella loro casa sita in Piazza Duomo.

Stante l'ormai più totale assenza di comunanza spirituale ed affettiva tra i coniugi, è da escludere ogni possibilità di convivenza pacifica tra gli stessi. La casa coniugale dovrà, pertanto, necessariamente essere assegnata ad uno soltanto, determinando il conseguente abbandono del tetto coniugale e il successivo trasferimento in altra abitazione da parte del coniuge non assegnatario.

Tuttavia, proprio al fine di meglio tutelare l'interesse dei figli ed in particolare quello di Marco, che ancora risiede presso la casa coniugale, dovrà essere respinta la richiesta di assegnazione formulata dalla sig.ra Leonilde.

Il comportamento di recente tenuto dalla ricorrente, le sue numerose uscite serali, l'essersi fatta vedere da amici, conoscenti, nonché dagli stessi

separazione la repressibile condotta del coniuge tale da far supporre ai terzi l'esistenza di una relazione extraconiugale, pur se - in concreto - siffatta relazione non si era ancora stabilizzata".

² Cass., sez. I, 24-07-2007, n. 16398.

familiari sempre più di frequente in compagnia di Caio e, infine, le telefonate minatorie fatte da quest'ultimo al sig. Ampelio, ha fatto sì che il rapporto con i figli si incrinasse.

La sig.ra Leonilde non risponde alle richieste dei figli di chiarimenti in ordine alla natura del suo rapporto con Caio: ciò è causa di litigi sempre più frequenti e dai toni sempre più aspri.

Per esprimere il proprio risentimento nei confronti della madre, Lucia e Marco hanno recentemente indirizzato una lettera al padre -che si allega sub doc. 1- nella quale, peraltro, ripercorrono alcuni spiacevoli episodi di cui la sig.ra Leonilde si è resa protagonista con Caio, come quando, in occasione di una cena di famiglia presso un noto ristorante di Milano, la ricorrente, raggiunta al tavolo da Caio, ha abbandonato gli altri commensali, figli compresi, per allontanarsi insieme a lui e far ritorno a casa solo a notte inoltrata.

Il rapporto madre-figli è ormai seriamente compromesso; Marco ha rivelato al padre che, laddove la casa coniugale, in cui tuttora risiede, venisse assegnata alla madre, si rifiuterebbe di vivere con lei.

Per tutte le ragioni sopra esposte e, non ultimo, proprio perché è stata la sig.ra Leonilde a chiedere la separazione, la richiesta di assegnazione della casa coniugale da lei avanzata dovrà essere respinta e la casa coniugale dovrà essere assegnata al marito, ove vi risiederà con il figlio Marco.

Sulla posizione economica del resistente.

La posizione economica del sig. Ampelio non è quella descritta dalla ricorrente: i possedimenti immobiliari del resistente sono in realtà ben poca cosa rispetto a quanto favoleggiato dalla sig.ra Leonilde in sede di

ricorso. Il resistente è, infatti, proprietario del 50% della casa coniugale e di un altro immobile, in cui però risiede la di lui madre. 9
1

Parimenti, anche i redditi del sig. Ampelio – e di cui si dimette la relativa dichiarazione fiscale (docc. 2 – 3- 4) - sono notevolmente inferiori a quelli che la ricorrente ha descritto.

Peraltro, stante l'ormai comprovata infedeltà della ricorrente e, dunque, dovendo ad ella essere addebitata la separazione, nulla dovrà esserle corrisposto dal resistente a titolo di mantenimento. Uno dei presupposti del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. è, infatti, oltre all'assenza di adeguati redditi propri, il mancato addebito della separazione nei confronti del coniuge che vanta tale diritto.

Il coniuge economicamente più debole, cui sia stata addebitata la separazione, può avere diritto unicamente agli alimenti, sempre però che effettivamente non disponga di alcun mezzo di sostentamento. Ora, questo non è certamente il caso della ricorrente. Quest'ultima, contrariamente a quanto ha inteso far credere, non versa in condizioni di indigenza. Ella è, infatti, proprietaria del 50% della casa coniugale.

Le pretese economiche avanzate dalla sig.ra Leonilde sono del tutto sproporzionate rispetto alla reale capacità economica del marito ed andranno necessariamente ridimensionate.

Tanto esposto, il sig. Ampelio rappresentato e difeso come sopra

CHIEDE

In via provvisoria:

che il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi e accertata sommariamente la fondatezza delle reciproche pretese:

- 1) autorizzi i coniugi a vivere separati;
- 2) assegni la casa coniugale al signor Ampelio;
- 3) disponga che il figlio maggiorenne Marco risieda presso la casa coniugale con il padre;
- 4) riconosciuta l'autosufficienza economica della Signora Leonilde, disponga che nulla dovrà versare il Signor Ampelio per il di lei mantenimento.

Nel merito, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Milano, voglia pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:

- 1) dichiarasi i coniugi separati di tetto e di mensa;
- 2) addebitarsi la separazione alla signora Leonilde, per aver determinato, col proprio comportamento, la crisi familiare mediante violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, in particolare l'obbligo di lealtà e fedeltà e per l'effetto escludersi il diritto al mantenimento;
- 3) disporsi che il figlio maggiorenne Marco, economicamente dipendente dai genitori, possa risiedere presso la casa coniugale con il padre;
- 4) assegnarsi definitivamente la casa coniugale al signor Ampelio ove vi abiterà insieme al figlio;
- 5) riconosciuta l'autosufficienza economica della Signora Leonilde, disporsi che nulla dovrà versare il Signor Ampelio per il di lei mantenimento;

Con vittoria di diritti e onorari di causa.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) lettera dei figli al sig. Ampelio;
- 2) - 3) - 4) le ultime tre dichiarazioni dei redditi del sig. Ampelio.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre sia nel merito che in via istruttoria.

Milano, 1 aprile 2010

Dott.ssa Giulia Cerionesi